

Rilascio certificazioni anagrafiche storiche

Responsabile Procedimento

Salis Giorgio

Descrizione Procedimento

L'ufficiale di anagrafe può rilasciare, a chi ne faccia richiesta e su esibizione di un documento di identità, lo stato di famiglia e il certificato di residenza, anche riferiti ad una determinata data o comunque riguardanti situazioni pregresse.

Questi certificati illustrano non soltanto le iscrizioni e le cancellazioni dall'Anagrafe di Siapiccia, ma anche i cambiamenti di abitazione e le mutazioni di composizione familiare. Nell'ambito di procedimenti amministrativi (nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori e esercenti pubblici servizi, che sono tenuti ad accettarla), in alternativa alla certificazione ordinaria il cittadino può fare ricorso all'autocertificazione o richiedere l'acquisizione d'ufficio dei certificati necessari.

Questo certificato ha validità illimitata.

Eventuali richieste da evadere a mezzo servizio postale devono necessariamente essere correlate da:

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- Importo in moneta per il pagamento dei diritti di segreteria;
- Busta affrancata per la risposta;
- Eventuali bolli.

Costi

I certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo fin dall'origine a meno che non siano previste esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

per certificati riferiti a periodi successivi al 01/01/1992:

- € 0.52 se in bollo (più € 16,00 in marche da bollo);
- € 0.26 se esente bollo (tab. B - DPR 642/72 e successive modificazioni).

per certificati riferiti a periodi antecedenti il 01/01/1992:

- € 5.16 per nominativo indicato sul certificato, per diritti di ricerca di archivio ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 55 del 28/02/1983 se rilasciato in bollo (più € 16,00 in marche da bollo);
- € 2.58 per nominativo indicato sul certificato, per diritti di ricerca di archivio ai sensi dell'art. 27 D.L. n. 55 del 28/02/1983 se rilasciato in carta semplice.

Durata del procedimento

30 gg. dalla data dell'istanza.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 223/1989;

L. 24/12/1954 n. 1228;

D.P.R. 642/72 e succ. mod. e int. ;

D.L. n. 55/1983 – L. n. 604/1962 (tabella D).